

# Statuto Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

# Statuto Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

# Sommario

<i>Definizioni</i>	5	Articolo 11. – Recesso dal Gruppo Bancario Cooperativo	14	Articolo 24. – Votazione	24	Articolo 40. – Votazione	39
<b>Titolo I</b>	6	Articolo 12. – Esclusione di una Banca Affiliata dal Gruppo Bancario Cooperativo	15	Articolo 25. – Elezione del Presidente e del Vice-Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione	25	Articolo 41. – Funzioni e poteri del Collegio Sindacale	39
Denominazione, durata, sede, scopo della Società, Gruppo Bancario Cooperativo	6	<b>Titolo IV</b>	17	Articolo 26. – Cessazione e Sostituzione	26	<b>Titolo VII</b>	41
Articolo 1. – Denominazione	6	Assemblea dei soci	17	Articolo 27. – Presidente e Vice-Presidenti	26	Revisione legale dei conti	41
Articolo 2. – Durata	6	Articolo 13. – Assemblea	17	Articolo 28. – Compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione	27	Articolo 42. – Revisione legale dei conti	41
Articolo 3. – Sede legale e sedi territoriali	6	Articolo 14. – Luogo di riunione	18	Articolo 29. – Remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche o incarichi	27	<b>Titolo VIII</b>	42
Articolo 4. – Oggetto sociale	6	Articolo 15. – Convocazione	18	Articolo 30. – Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	28	Esercizio sociale e bilancio – ripartizione degli utili	42
Articolo 5. – Gruppo Bancario Cooperativo	7	Articolo 16. – Interventi in Assemblea e rappresentanza	19	Articolo 31. – Poteri e competenze del Consiglio di Amministrazione – Comitati endo-consiliari	29	Articolo 43. – Esercizio sociale e bilancio	42
<b>Titolo II</b>	9	Articolo 17. – Costituzione dell'Assemblea	19	<b>Sezione Seconda</b>	33	Articolo 44. – Ripartizione degli utili	42
Capitale sociale, azioni, diritto di voto, recesso	9	Articolo 18. – Validità delle deliberazioni dell'Assemblea	19	COMITATO ESECUTIVO	33	<b>Titolo IX</b>	43
Articolo 6. – Capitale sociale e azioni	9	Articolo 19. – Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario	20	Articolo 32. – Comitato Esecutivo: numero e composizione	33	Scioglimento della Società	43
Articolo 7. – Trasferimento delle azioni della Società	10	Articolo 20. – Verbale delle Assemblee	20	Articolo 33. – Funzioni del Comitato Esecutivo e modalità di funzionamento	33	Articolo 45. – Scioglimento della Società	43
Articolo 8. – Diritto di voto	12	<b>Titolo V</b>	21	<b>Sezione Terza</b>	34	<b>Titolo X</b>	44
Articolo 9. – Recesso del socio	12	Sistema di amministrazione e controllo	21	AMMINISTRATORE DELEGATO E DIREZIONE GENERALE	34	Risoluzione delle controversie	44
<b>Titolo III</b>	13	Articolo 21. – Sistema tradizionale di amministrazione e controllo	21	Articolo 34. – Amministratore Delegato	34	Articolo 46. – Clausola Compromissoria	44
Ammissione al, recesso ed esclusione dal Gruppo Bancario Cooperativo	13	<b>Sezione Prima</b>	21	Articolo 35. – Direzione Generale	35	<b>Titolo XI</b>	45
Articolo 10. – Requisiti e condizioni di ammissione al Gruppo Bancario Cooperativo	13	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	21	<b>Sezione Quarta</b>	36	Disposizioni transitorie	45
		Articolo 22. – Composizione, numero e requisiti	21	RAPPRESENTANZA SOCIALE	36	Articolo 47. – Disposizioni transitorie	45
		Articolo 23. – Elezione mediante liste	23	Articolo 36. – Rappresentanza sociale	36		
				Articolo 37. – Svolgimento delle mansioni delegate	36		
				<b>Titolo VI</b>	37		
				Collegio Sindacale	37		
				Articolo 38. – Composizione e numero	37		
				Articolo 39. – Elezione mediante liste	38		

# Definizioni

Ai fini del presente Statuto, i seguenti termini ed espressioni avranno il significato loro di seguito attribuito:

- **“Direzione Generale”** indica il Direttore Generale, il/i Condirettore/i Generale/i e il/i Vice Direttore/i Generale/i;
- **“Autorità Competente”** indica le Autorità che, a seconda dei casi e in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea di settore, esercitano attività di vigilanza, quali, a titolo esemplificativo, la Banca Centrale Europea, la Banca d'Italia, Consob, Ivass, Ministeri e organi governativi;
- **“Banca Affiliata”** indica singolarmente ovvero collettivamente le Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse Raiffeisen aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo, in quanto soggette all'attività di direzione e coordinamento della Società in virtù del Contratto di Coesione con essa stipulato;
- **“Banca di Credito Cooperativo”** banca di credito cooperativo costituita ai sensi del Titolo II, Capo V, Sezione II, del TUB (come infra definito);
- **“Contratto di Coesione”**: indica il contratto stipulato tra la Capogruppo e la singola Banca Affiliata ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB, comprensivo dell'Accordo di Garanzia;
- **“Disposizioni Vincolanti”** indica l'insieme di Policy e/o Regolamenti di Gruppo, Direttive e Provvedimenti Autorizzativi aventi il significato di cui al Contratto di Coesione;
- **“Gruppo Bancario Cooperativo”** o **“Gruppo”**: il Gruppo Bancario Cooperativo facente capo a Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A., come individuato all'articolo 5. del presente Statuto, costituito ai sensi dell'articolo 37-bis del TUB;
- **“Società”**: Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.;
- **“Società Controllata”**: ciascuna delle Banche Affiliate e delle eventuali altre banche, Società finanziarie e strumentali controllate dalla Società, come individuate dalla normativa tempo per tempo vigente;
- **“Statuto”**: il presente Statuto;
- **“TUB”**: il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni;
- **“Trasferimento”** e **“Trasferire”** significano qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, in forza del quale, in una o più fasi, direttamente o indirettamente, muti o venga limitata la titolarità delle azioni, dei diritti di opzione ad esse inerenti o di obbligazioni convertibili in azioni, ovvero siano costituiti, ceduti o garantiti a terzi diritti o poteri di qualsivoglia natura in relazione agli stessi, ivi compresi, in via meramente esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in Società, la cessione in blocco, forzata o coattiva, la cessione o il conferimento di azienda, la fusione, la scissione, e dandosi atto che, in questo articolo, il verbo “trasferire”, comunque coniugato, dovrà intendersi a tutti gli effetti comprensivo delle azioni e negozi sopra richiamati.

# Titolo I

## Denominazione, durata, sede, scopo della Società, Gruppo Bancario Cooperativo

### Articolo 1. – Denominazione

**1.1.** È costituita una Società per azioni con la denominazione Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., o in forma abbreviata Cassa Centrale.

### Articolo 2. – Durata

**2.1.** Il termine di durata della Società viene fissato fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasesanta), con facoltà di proroghe.

### Articolo 3. – Sede legale e sedi territoriali

**3.1.** La Società ha sede legale, amministrativa e direzione generale nel comune di Trento, all'indirizzo risultante nel Registro delle Imprese.

**3.2.** La Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ed osservata la normativa tempo per tempo vigente (dovendo ogni ri-

ferimento alla normativa applicabile intendersi, nel presente Statuto, sia alla normativa primaria che alla normativa secondaria e regolamentare), può istituire, sopprimere e trasferire sedi secondarie, unità locali, sedi operative, filiali ed agenzie, comunque denominate, e rappresentanze, sia in Italia sia all'estero.

### Articolo 4. – Oggetto sociale

**4.1.** La Società ha per oggetto sociale la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nelle sue varie forme, sia direttamente sia tramite Società Controllate. La Società, in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo ai sensi dell'articolo 61, quarto comma del TUB, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana disposizioni vincolanti volte a dare attuazione alle istruzioni di carattere generale e particolare impartite dalle Autorità Competenti nell'interesse della stabilità del Gruppo Bancario Cooperativo.

**4.2.** Nell'esercizio della propria attività, la Società si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. Essa ha lo scopo di favorire i propri soci e quelli delle altre Società

appartenenti al Gruppo Bancario Cooperativo, perseguendo lo sviluppo dei territori di competenza, il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile dei territori nei quali opera il Gruppo Bancario Cooperativo.

**4.3.** La Società si impegna a riconoscere, salvaguardare e valorizzare le peculiarità linguistiche e culturali dei territori di competenza delle Banche Affiliate e, in particolare, quelle riferite alle comunità tedesca, slovena e francese.

**4.4.** La Società, sia direttamente sia per il tramite di Società Controllate può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari e assicurativi, nonché le altre attività consentite agli enti creditizi, compresi l'emissione di obbligazioni, l'esercizio dell'attività di finanziamento regolamentata da leggi speciali e l'acquisto e la cessione di crediti di impresa.

**4.5.** La Società può compiere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

**4.6.** Per conseguire le proprie finalità, la Società può aderire ad associazioni e consorzi del sistema bancario, sia in Italia che all'estero.

### Articolo 5. – Gruppo Bancario Cooperativo

**5.1.** La Società è Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo ed è sottoposta ai controlli delle Autorità Competenti secondo le previsioni contenute nel TUB.

**5.2.** Appartengono al Gruppo Bancario Cooperativo, oltre alla Società quale Capogruppo:

- a) le Banche Affiliate che, avendo aderito al Contratto di Coesione e avendo adottato le connesse clausole statutarie, sono soggette all'attività di direzione e coordinamento del-

la Società e le Società da queste controllate, direttamente o indirettamente;

- b) eventuali altre banche, Società finanziarie e strumentali controllate, direttamente o indirettamente, dalla Società.

**5.3.** Lo Statuto della Società è sottoposto all'accertamento dell'Autorità Competente.

**5.4.** La determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società Controllate nonché per l'attuazione delle istruzioni impartite dalle Autorità Competenti è riservata all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, come esplicitato nell'articolo 31.2.2. del presente Statuto, il quale, nell'esercizio di tale potere di direzione e coordinamento, è tenuto ad improntarne l'esercizio a principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale oltre che ai principi ed ai valori della cooperazione.

**5.5.** La Società esercita l'attività di direzione e coordinamento sulle Banche Affiliate nel rispetto delle disposizioni di cui al Contratto di Coesione. In tale contesto, la Società emana, nel rispetto delle finalità mutualistiche e del carattere localistico propri delle Banche Affiliate, Disposizioni Vincolanti volte ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili a livello individuale e/o di Gruppo Bancario Cooperativo e dispone di strumenti di intervento adeguati a ripristinare la conformità alle proprie disposizioni ed a dare esecuzione alle istruzioni impartite dall'Autorità Competente nell'interesse della stabilità del Gruppo Bancario Cooperativo. Le Disposizioni Vincolanti sono emanate dagli organi della Società con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo nonché dall'alta direzione, e sono indirizzate ai corrispondenti organi e funzioni delle Banche Affiliate. In tali ambiti, la Società dà attuazione al criterio di proporzionalità dei poteri rispetto alla rischiosità delle Banche Affiliate stabilito dall'articolo 37-bis del TUB, nei modi previsti dalle disposizioni emanate dall'Autorità Competente.

**5.6.** In caso di violazione da parte delle Banche Affiliate delle Disposizioni Vincolanti emanate dalla Società ai sensi dell'articolo

5.5. che precede ovvero in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla legge, dal Contratto di Coesione ovvero dall'Accordo di Garanzia, la Società applica, graduandole in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento ed avuto riguardo alla classificazione di rischio della Banca Affiliata interessata ed ai termini ed alle condizioni di intervento di cui al Contratto di Coesione, le seguenti sanzioni, alternative o cumulative:

- a) richiamo formale all'organo con funzione di supervisione strategica della Banca Affiliata;
- b) sospensione dell'assunzione di nuovi rischi;
- c) divieto di nuove operazioni;
- d) restrizione delle attività o della rete territoriale;
- e) ulteriori misure volte ad incidere sulla struttura e l'operatività della Banca Affiliata.

Nei casi più gravi, esperite inutilmente le altre azioni e gli interventi correttivi possibili e utili, la Società può deliberare l'esclusione dal Gruppo della Banca Affiliata inadempiente, nel rispetto della casistica e delle modalità di cui al Contratto di Coesione.

Il potere sanzionatorio della Società è esercitato dal Consiglio di Amministrazione - previo parere obbligatorio non vincolante del Collegio Sindacale e, ove di competenza, del Comitato Nomine e/o del Comitato Rischi - che delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con astensione dell'eventuale esponente che sia altresì esponente della Banca Affiliata oggetto di procedimento sanzionatorio. Le decisioni adottate dalla Società nell'esercizio del proprio potere sanzionatorio devono essere adeguatamente motivate.

# Titolo II

## Capitale sociale, azioni, diritto di voto, recesso

### Articolo 6. – Capitale sociale e azioni

**6.1.** Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 952.031.808 (novecentocinquantaduemilionitrentunomilaottocentotto) ed è rappresentato da n. 18.308.304 azioni rappresentate da due distinte categorie, tutte del valore nominale di Euro 52,00 (cinquantadue/00) cadauna, e precisamente:

- n. 18.158.304 (diciottomilionitrecentoottomilaetrecentoquattro) azioni di categoria A (o ordinarie);
- n. 150.000 (centocinquantamila) azioni di categoria B (o privilegiate).

Le azioni di categoria B, limitate nel voto ai sensi del successivo articolo 8.1., sono privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale e precisamente:

- a) sugli utili distribuibili verrà attribuito un dividendo del 20% (venti per cento) superiore a quello delle azioni di categoria A;
- b) in caso di scioglimento della Società, dopo aver effettuato il

rimborso al valore nominale delle azioni di entrambe le categorie, alle azioni privilegiate spetterà, nei limiti del residuo, un premio del 35% (trentacinque per cento) del loro valore nominale. L'eventuale ulteriore residuo sarà ripartito fra tutte le azioni di entrambe le categorie.

**6.2.** In conformità all'articolo 37-bis del TUB, il capitale sociale della Società è detenuto in misura pari almeno al 60 per cento dalle Banche Affiliate.

**6.3.** Ciascuna Banca Affiliata può detenere, direttamente o indirettamente ai sensi dell'articolo 22, primo comma, del TUB, un numero massimo di azioni di categoria A (o ordinarie) con diritto di voto pari al 10% (dieci per cento) del totale delle stesse. Ciascun socio che non sia una Banca Affiliata può detenere, direttamente o indirettamente ai sensi dell'articolo 22, primo comma, del TUB, un numero massimo di azioni di categoria A (o ordinarie) con diritto di voto pari al 25% (venticinque per cento) del totale delle stesse.

**6.4.** I limiti previsti dall'articolo 6.3. che precede potranno essere temporaneamente superati per un periodo non superiore a 6 (sei)

mesi per il caso di fusioni tra Banche Affiliate.

**6.5.** In ogni caso di superamento dei limiti previsti agli articoli che precedono, il diritto di voto collegato alle azioni in eccedenza è sospeso; le azioni saranno tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'Assemblea.

**6.6.** Ai fini della determinazione del numero di azioni della Società attribuibili ad un singolo soggetto, si considerano:

- a) i voti espressi in relazione alla partecipazione azionaria complessiva facente capo:
  - (i) al socio;
  - (ii) al controllante, persona fisica o giuridica, del socio;
  - (iii) a tutte le controllate, dirette o indirette, del socio;
- b) le azioni detenute tramite fiduciari e/o per interposta persona;
- c) i voti espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito, a qualsiasi titolo, a soggetto diverso dal titolare delle azioni.

Anche ai fini del presente articolo, il controllo ricorre nei casi previsti dall'articolo 23 del TUB.

**6.7.** L'Assemblea straordinaria del 4 ottobre 2018 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter, Codice Civile, la facoltà, rispettivamente, di aumentare il capitale sociale, anche con esclusione e/o limitazione del diritto di opzione ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 2441, Codice Civile, mediante emissione di azioni ordinarie o di emettere obbligazioni convertibili in una o più volte entro il termine di 5 (cinque) anni, fino all'importo complessivo massimo di Euro 1.428.047.712,00 (*unmiliardoquattrocentoventottomilioniquarantasettemilasettecentododici virgola zero zero*) per assicurare il funzionamento dell'Accordo di Garanzia e il rispetto del requisito minimo di patrimonio netto della Società, dando mandato al Consiglio di

Amministrazione di dare esecuzione alla predetta delega e quindi, tra l'altro, per stabilire di volta in volta, entro i limiti sopra indicati, le modalità, i tempi e le condizioni ulteriori applicabili.

**6.8.** I conferimenti possono avere ad oggetto anche crediti e beni in natura.

**6.9.** Le azioni sono nominative e indivisibili. Le azioni ordinarie non possono essere sottoposte a pegno od a vincoli di altra natura.

**6.10.** La Società non emette i titoli azionari e la qualità di socio risulta dall'iscrizione nel libro dei soci.

Tutte le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono uguali diritti. Nei limiti stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente, la Società può emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi, determinandone il contenuto.

**6.11.** La Società può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di Società Controllate, mediante emissione di azioni ordinarie o di altri strumenti finanziari, diversi dalle azioni, da assegnare ai prestatori di lavoro in conformità alla normativa tempo per tempo vigente.

**6.12.** La Società può acquistare proprie azioni nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

## Articolo 7. – Trasferimento delle azioni della Società

**7.1.** Le azioni sono trasferibili nei modi di legge, fatto espressamente salvo quanto previsto nel presente articolo 7. nonché nel successivo articolo 10. ai fini dell'ammissione di una Banca di Credito Cooperativo quale nuova affiliata del Gruppo Bancario Cooperativo.

**7.2.** Qualora uno dei soci intenda Trasferire, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, le proprie azioni o i diritti di opzione ad esse inerenti ovvero obbligazioni convertibili in azioni, dovrà comunicare,

con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata all'indirizzo della Società, tale intenzione al Consiglio di Amministrazione, indicando il numero delle azioni/obbligazioni convertibili che intende Trasferire, il corrispettivo unitario o il controvalore, i termini e le modalità di pagamento, le altre condizioni rilevanti nonché il nome del cessionario ed offrendo in prelazione i titoli predetti agli altri soci.

Il Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione del socio offerente, dovrà comunicare l'offerta agli altri soci e questi potranno esercitare il diritto di prelazione sui titoli oggetto del Trasferimento con dichiarazione da spedirsi, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, al socio offerente ed al Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta medesima.

Il diritto di prelazione esercitato da ciascun socio dovrà complessivamente ricomprendere tutte le azioni/obbligazioni convertibili offerte dal socio. Nel caso in cui più soci esercitino il diritto di prelazione, ciascuno di essi avrà il diritto di acquistare una percentuale della partecipazione indicata nella comunicazione di Trasferimento proporzionale alle partecipazioni detenute nella Società dai soci che abbiano validamente esercitato il diritto di prelazione. Il diritto di prelazione qui previsto si applica anche ai Trasferimenti di azioni tra i soci, pure se titolari di azioni di categoria diversa da quelle oggetto del prospettato Trasferimento.

**7.3.** In ogni caso di Trasferimento delle azioni della Società, anche in caso di incorporazione e fusione del socio in altra Società, il Consiglio di Amministrazione deve verificare il possesso da parte dell'acquirente (o del cessionario ad altro titolo) dei requisiti previsti per i soci dal presente Statuto e dalla normativa tempo per tempo vigente.

**7.4.** Il Trasferimento delle azioni da parte dei soci non ha effetto nei confronti della Società se non autorizzato dal Consiglio di

Amministrazione. Le delibere di diniego dell'autorizzazione devono essere motivate dal Consiglio di Amministrazione avuto riguardo all'interesse della Società, alle prescrizioni statutarie ed allo spirito della forma e dei principi cooperativi e potranno essere assunte solo al ricorrere di una o più delle seguenti condizioni riferibili all'acquirente (o cessionario ad altro titolo – di seguito l'"Acquirente"):

- (i) l'Acquirente sia una Società o ente appartenente ad altro gruppo bancario cooperativo, anche territoriale, costituito ai sensi dell'articolo 37-ter del TUB; e/o
- (ii) l'Acquirente abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società o svolta attività in concorrenza con la stessa; e/o
- (iii) nell'ipotesi in cui l'Acquirente sia una banca, la stessa non registri, al momento del Trasferimento, un indice di solidità patrimoniale CET1 almeno pari al minimo obbligatorio previsto dalla normativa tempo per tempo vigente ovvero al requisito individuale pro tempore fissato dall'Autorità Competente; e/o
- (iv) per l'ipotesi in cui, avendo riguardo alla natura dell'Acquirente, il Trasferimento della partecipazione da parte del socio comporti il venire meno in capo alla Società del requisito di cui all'articolo 37-bis, primo comma, lettera a), del TUB relativo alla detenzione del capitale sociale della Società in misura pari ad almeno il 60 per cento da parte delle Banche Affiliate; e/o
- (v) l'Acquirente sia interdetto, inabilitato, fallito o sia stato dichiarato insolvente nell'ambito di una procedura concorsuale; e/o
- (vi) l'Acquirente non sia in possesso dei requisiti determinati ai sensi della normativa tempo per tempo applicabile ai fini dell'assunzione della partecipazione nella Società; e/o
- (vii) l'Acquirente sia inadempiente verso la Società ovvero verso una Società Controllata o abbia costretto alcune di esse ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni assunte nei loro confronti.

L'eventuale diniego al Trasferimento da parte del Consiglio di Amministrazione, motivato nei termini di cui al presente articolo, non legittima il diritto di recesso in capo al socio alienante ai sensi dell'articolo 2355-bis Codice Civile.

## Articolo 8. – Diritto di voto

**8.1.** Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6.3. che precede, nonché i casi di sospensione o privazione del diritto di voto previsti dallo Statuto o dalla normativa tempo per tempo vigente, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto. Le azioni di categoria B e le altre azioni privilegiate nella ripartizione degli utili hanno diritto di voto solo sulle materie riservate all'Assemblea straordinaria.

## Articolo 9. – Recesso del socio

**9.1.** Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 11 che segue in relazione al recesso di una Banca Affiliata dal Gruppo Bancario Cooperativo,

il recesso del socio dalla Società è ammesso nei soli casi inderogabilmente stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

**9.2.** Il recesso dalla Società è regolato dalle disposizioni di legge. In deroga al disposto dell'articolo 2437, secondo comma, Codice Civile, non hanno diritto di recedere dalla Società i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione riguardante la proroga del termine o l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli rappresentativi del capitale sociale.

**9.3.** La relativa dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata all'indirizzo della Società, al Consiglio di Amministrazione, nei termini di legge, ai sensi dell'articolo 2437-bis Codice Civile.

**9.4.** I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla normativa tempo per tempo vigente.

# Titolo III

## Ammissione al, recesso ed esclusione dal Gruppo Bancario Cooperativo

### Articolo 10. – Requisiti e condizioni di ammissione al Gruppo Bancario Cooperativo

**10.1.** L'ammissione di una Banca di Credito Cooperativo quale Banca Affiliata deve essere preceduta da apposita richiesta in tal senso formulata dagli organi competenti della banca stessa.

**10.2.** Ai fini dell'ammissione nel Gruppo Bancario Cooperativo, la Banca di Credito Cooperativo istante dovrà rispettare le condizioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente, nonché le disposizioni di cui al Contratto di Coesione. In particolare, e quale condizione per l'ammissione, la Banca di Credito Cooperativo istante deve:

- a) adottare uno Statuto sostanzialmente conforme con quello tipo, definito dalla Società, su cui l'Autorità Competente ha rilasciato provvedimento di accertamento;
- b) sottoscrivere il Contratto di Coesione, assumendo tutti gli obblighi dallo stesso derivanti, inclusi quelli di garanzia in solido di cui all'articolo 37-bis, quarto comma, del TUB;

- c) registrare, al momento della delibera della Società, un indice di solidità patrimoniale CET1 almeno pari al minimo obbligatorio previsto dalla normativa tempo per tempo vigente ovvero al requisito individuale pro tempore fissato dall'Autorità Competente;
- d) essere azionista della Società al tempo della richiesta ovvero, al più tardi, alla data di sottoscrizione del Contratto di Coesione.

**10.3.** La Società è legittimata a rifiutare la richiesta di ammissione di una Banca di Credito Cooperativo a nuovo componente nel Gruppo Bancario Cooperativo in assenza di alcuna delle condizioni indicate all'articolo 10.2. che precede nonché laddove la stessa provenga da una Banca di Credito Cooperativo che non rispetti i requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, dalle ulteriori disposizioni di cui al presente Statuto e/o dal Contratto di Coesione ovvero che non intenda sottoscrivere il Contratto di Coesione.

**10.4.** La Società accoglie o rigetta la domanda di ammissione di una Banca di Credito Cooperativo a nuova Banca Affiliata - nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa tempo per tempo vi-



gente, delle disposizioni di cui al presente Statuto ed al Contratto di Coesione - con delibera, adeguatamente motivata, del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio non vincolante del Collegio Sindacale e del Comitato Rischi, da adottarsi avendo riguardo alle condizioni ed ai casi tassativamente previsti dal Contratto di Coesione e dal presente Statuto ed agli impatti della decisione sul rispetto dei requisiti prudenziali da parte del Gruppo Bancario Cooperativo. Ai fini della delibera, la Società può richiedere alla Banca di Credito Cooperativo che richiede la propria adesione al Gruppo tutti i chiarimenti e le informazioni complementari che ritiene necessarie.

**10.5.** La delibera della Società di ammissione ovvero di diniego dell'ammissione nel Gruppo Bancario Cooperativo di una Banca di Credito Cooperativo è comunicata all'Autorità Competente entro 5 (cinque) giorni dall'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione e non è efficace né può essere eseguita fino a quando non intervenga l'autorizzazione dell'Autorità Competente stessa.

**10.6.** La Società comunica il provvedimento dell'Autorità Competente alla Banca di Credito Cooperativo istante entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dello stesso.

**10.7.** Ogni comunicazione ai sensi del presente articolo dovrà essere operata dalla Società con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

## Articolo 11. – Recesso dal Gruppo Bancario Cooperativo

**11.1.** Il recesso dal Gruppo Bancario Cooperativo è ammesso nei soli casi di giustificato motivo previsti dal Contratto di Coesione ovvero:

- nei casi in cui è possibile recedere dalla Società, a norma dell'articolo 2437, primo comma, Codice Civile ovvero a norma dell'articolo 2497 quater Codice Civile;

- qualora la Società, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, arrechi alla Banca Affiliata un danno grave ed ingiusto, salvo che non dipenda da colpa lieve. Per danno grave ed ingiusto si intende la diminuzione del valore dei fondi propri della Banca Affiliata in misura non inferiore al 5% (cinque per cento)] conseguente ad una determinata e specifica operazione, senza che questa sia stata adeguatamente compensata a norma delle previsioni del Contratto di Coesione.

Non legittimano all'esercizio del diritto di recesso dal Gruppo Bancario Cooperativo le ipotesi previste nell'articolo 2437, secondo comma, Codice Civile.

**11.2.** Il diritto di recesso dal Gruppo Bancario Cooperativo è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla delibera che lo legittima ovvero, se il fatto che lo legittima è diverso da una deliberazione, dalla conoscenza del fatto da parte della Banca Affiliata. Il recesso è comunicato alla Società con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata all'indirizzo della Società, con un preavviso non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi.

**11.3.** Sulle domande di recesso delibera il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio non vincolante del Collegio Sindacale e del Comitato Rischi, avendo riguardo alle condizioni ed ai casi tassativamente previsti dal presente articolo ed agli impatti della decisione sul rispetto dei requisiti prudenziali da parte del Gruppo Bancario Cooperativo.

**11.4.** La delibera di accoglimento della sussistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 11.3. è comunicata all'Autorità Competente entro 5 (cinque) giorni dall'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione e non è efficace né può essere eseguita fino a quando non intervenga l'autorizzazione dell'Autorità Competente stessa.

**11.5.** La Banca Affiliata recedente rimane obbligata nei confronti della Capogruppo e delle altre Banche Affiliate per l'adempimento di tutte le obbligazioni ad essa applicabili fino alla data di efficacia del recesso dal Gruppo Bancario Cooperativo. Restano fermi,

in ogni caso, gli obblighi reciproci di garanzia esterna in capo alla Banca Affiliata recedente dal Gruppo Bancario Cooperativo, alla Società ed alle altre Banche Affiliate per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni, ovvero il più ampio termine previsto dalla normativa tempo per tempo vigente, in relazione alle passività esistenti alla data di efficacia del recesso dal Gruppo Bancario Cooperativo. Ove, al momento di efficacia del recesso della Banca Affiliata dal Gruppo Bancario Cooperativo, siano pendenti rapporti derivanti da interventi di sostegno a favore della Banca Affiliata recedente o non siano stati adempiuti obblighi di garanzia in capo alla stessa, il recesso non si perfeziona prima che tali rapporti siano stati sciolti o gli obblighi pienamente adempiuti.

**11.6.** Fermo quanto previsto all'articolo 11.7. che segue, in ogni caso di recesso dal Gruppo Bancario Cooperativo, le azioni detenute dalla Banca Affiliata recedente non vengono più computate, dalla data di efficacia del recesso, ai fini di cui all'articolo 6.2. che precede.

**11.7.** Ogni comunicazione ai sensi del presente articolo dovrà essere operata dalla Società con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

## Articolo 12. – Esclusione di una Banca Affiliata dal Gruppo Bancario Cooperativo

**12.1.** La Società può escludere una Banca Affiliata dal Gruppo Bancario Cooperativo esclusivamente nei casi in cui la stessa:

- a) abbia perso il requisito di cui al precedente articolo 10.2.d) del presente Statuto;
- b) abbia commesso gravi o ripetute violazioni del Contratto di Coesione e/o dell'Accordo di Garanzia e nei confronti di questa siano già state decise ed infruttuosamente eseguite una o più iniziative e/o decisioni di cui agli articoli in tema di esercizio del potere di intervento e sanzionatorio della Società di cui al Contratto di Coesione, avendo riguardo in particolare

alla gravità della violazione e alla perdurante inadempienza della Banca Affiliata;

- c) non applichi ingiustificatamente le Disposizioni Vincolanti impartite dalla Società oppure ostacoli e/o non consenta alla Società di esercitare su di essa i poteri di direzione e coordinamento, e nei confronti di questa siano già state decise ed infruttuosamente eseguite una o più iniziative e/o decisioni di cui agli articoli in tema di esercizio del potere di intervento e sanzionatorio della Società di cui agli articoli 5.5. e 5.6. del presente Statuto, avendo riguardo in particolare alla gravità della violazione e alla perdurante inadempienza della Banca Affiliata;
- d) rifiuti le modifiche al Contratto di Coesione adottate in conformità alla procedura prevista dallo stesso Contratto di Coesione.

**12.2.** Sull'esclusione della Banca Affiliata delibera il Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere obbligatorio non vincolante del Collegio Sindacale e del Comitato Rischi, avendo riguardo alle condizioni e ai casi tassativamente previsti dal Contratto di Coesione ed agli impatti della decisione sul rispetto dei requisiti prudenziali da parte del Gruppo Bancario Cooperativo. Le delibere di esclusione di una Banca Affiliata dal Gruppo Bancario Cooperativo devono essere motivate e assunte con l'astensione dell'eventuale consigliere che sia altresì esponente della Banca Affiliata della cui esclusione si tratta.

**12.3.** La delibera di esclusione della Banca Affiliata dal Gruppo Bancario Cooperativo è comunicata all'Autorità Competente entro 5 (cinque) giorni dall'adozione e non è efficace né può essere eseguita fino a quando non intervenga l'autorizzazione dell'Autorità Competente stessa.

**12.4.** All'ipotesi di esclusione di una Banca Affiliata dal Gruppo Bancario Cooperativo si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni inerenti gli obblighi patrimoniali e la validità delle garanzie conseguenti disciplinati all'articolo 11.5. che precede.

**12.5.** In ogni caso di esclusione dal Gruppo Bancario Cooperativo, le azioni detenute dalla Banca Affiliata esclusa non vengono più computate, dalla data di efficacia dell'esclusione, ai fini di cui all'articolo 6.2. che precede.

**12.6.** Ogni comunicazione ai sensi del presente articolo dovrà essere operata dalla Società con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

# Titolo IV

## Assemblea dei soci

### Articolo 13. – Assemblea

**13.1.** L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

**13.2.** L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

**13.3.** L'Assemblea ordinaria:

- a)** nomina, nel numero previsto dallo Statuto e con le modalità di cui all'articolo 22. che segue, i componenti del Consiglio di Amministrazione, li revoca, ne determina il compenso e ne elegge il Presidente e il Vice-Presidente Vicario;
- b)** nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale e ne determina il compenso;
- c)** delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- d)** approva il bilancio di esercizio;

- e)** delibera sulla destinazione e sulla distribuzione degli utili;
- f)** nomina, su proposta motivata del Collegio Sindacale, e revoca o sostituisce, ove occorra, previo parere obbligatorio non vincolante del Collegio Sindacale, la Società incaricata della revisione legale dei conti, determinandone il corrispettivo;
- g)** delibera in ordine all'approvazione:
  - (i) delle politiche di remunerazione e di incentivazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, dei Sindaci e del personale della Società, ivi compresa l'eventuale proposta del Consiglio di Amministrazione di fissare un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante della Società superiore a 1:1 ma comunque non superiore al limite stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente;
  - (ii) dei piani di remunerazione e/o incentivazione basati su strumenti finanziari;
  - (iii) dei criteri per la determinazione del compenso da accor-

dare agli amministratori ed al personale più rilevante in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;

- h) approva e modifica l'eventuale regolamento assembleare;
- i) delibera sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla normativa tempo per tempo vigente o dallo Statuto.

**13.4.** L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto (salvi i poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 31.2.2., lett. (cc)), sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla normativa tempo per tempo vigente alla sua competenza e non derogata dallo Statuto.

## Articolo 14. – Luogo di riunione

**14.1.** L'Assemblea è convocata presso la sede sociale ovvero in altro luogo purché in Italia o nell'ambito del territorio di uno stato membro appartenente all'Unione Europea.

## Articolo 15. – Convocazione

**15.1.** L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, nella località da individuarsi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14., ogniqualvolta lo ritenga opportuno, ovvero, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2367 Codice Civile e con le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, su richiesta scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare di tanti soci che rappresentino almeno un 10% (dieci per cento) del capitale sociale ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa inderogabile tempo per tempo vigente.

In ogni caso, l'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

**15.2.** Fermi i poteri di convocazione statuiti da altre disposizioni di legge, l'Assemblea può essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche dal Collegio Sindacale, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

**15.3.** L'Assemblea è convocata presso i luoghi di cui all'articolo 14. che precede mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, l'elenco delle materie da trattare e quant'altro prescritto dalla normativa tempo per tempo vigente. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni per le quali valgono le medesime maggioranze previste per l'Assemblea di seconda convocazione. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o nel quotidiano "Il Sole 24 Ore" almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, nel rispetto, ove applicabile, del termine di cui agli articoli 23.3 lett. a) e 39.5 che seguono. La convocazione, in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", può altresì avvenire mediante avviso spedito con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata o altri mezzi simili da riceversi dai soci almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea, nel rispetto, ove applicabile, del termine di cui agli articoli 23.3 lett. a) e 39.5 che seguono, al domicilio/indirizzo risultante dal libro dei soci. In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 2366, quarto comma e seguenti, Codice Civile.

## Articolo 16. – Interventi in Assemblea e rappresentanza

**16.1.** Possono intervenire all'Assemblea i soggetti che alla data dell'Assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci. Fermo quanto previsto all'articolo 16.2. che segue, i soci persone giuridiche possono intervenire in Assemblea solo in persona del legale rappresentante ovvero di un amministratore all'uopo delegato dall'organo competente.

**16.2.** Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente. La delega può essere conferita solo ai soci; la delega può essere conferita soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, e non può essere conferita con il nome del rappresentante in bianco. Un socio non può rappresentare, per delega, una partecipazione al capitale sociale superiore al 10% (dieci per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea.

**16.3.** Non è ammesso il voto per corrispondenza.

**16.4.** Il Consiglio di Amministrazione può predisporre l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea, che consentano ai soci che non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei soci stessi e che sia data comunicazione dell'esercizio di tale facoltà nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. In ogni caso, il Presidente dell'Assemblea e il Segretario devono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove si considera svolta l'adunanza.

## Articolo 17. – Costituzione dell'Assemblea

**17.1.** Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in unica, prima, seconda convocazione, si applica

la normativa tempo per tempo vigente con riferimento a ciascuna singola convocazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18.2. che segue.

## Articolo 18. – Validità delle deliberazioni dell'Assemblea

**18.1.** Fatte salve le previsioni dell'articolo 18.2. e 18.3. che segue ed in materia di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, le deliberazioni sono prese dall'Assemblea ordinaria e dall'Assemblea straordinaria, con le maggioranze previste dalla normativa tempo per tempo vigente in relazione a ciascuna convocazione. A parità di voti la proposta si intende respinta.

**18.2.** Le delibere concernenti l'eventuale proposta di fissare un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante superiore a 1:1, secondo quanto stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente, sono approvate dall'Assemblea ordinaria quando:

- a) l'Assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale rappresentato in Assemblea e avente diritto di voto; ovvero
- b) la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) del capitale sociale rappresentato in Assemblea e avente diritto di voto, qualunque sia il capitale con cui l'Assemblea è costituita.

**18.3.** Le delibere concernenti le operazioni di fusione, scissione, trasformazione e trasferimento della sede legale, amministrativa e della direzione generale della Società sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale, anche in convocazioni successive alla prima.

Le delibere di modifica, integrazione o soppressione della disposizione di cui al periodo precedente sono approvate dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale, anche in convocazioni successive alla prima.

In deroga a quanto previsto dal presente articolo, le operazioni infragruppo in cui la Società risulta essere incorporante o beneficiaria, in tutto o in parte, di una Società controllata incorporanda o scindenda sono approvate secondo le maggioranze previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

## Articolo 19. – Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario

**19.1.** L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce ai sensi dell'articolo 27.2.; in mancanza, l'Assemblea procede all'elezione del Presidente ai sensi dell'articolo 2371 Codice Civile.

**19.2.** Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri - nel rispetto del Regolamento assembleare eventualmente approvato - per accertare, anche attraverso soggetti dal medesimo incaricati, la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e ad esprimere il voto, per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, per dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea, per prendere tutte le misure idonee a consentire l'ordinato svolgimento della discussione e della votazione, nonché per stabilire le modalità delle votazioni (che in ogni caso dovranno consentire l'identificazione in relazione a ciascun voto espresso), accertandone e proclamandone i relativi risultati.

**19.3.** L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina il Segretario; ove lo reputi opportuno, il Presidente è assistito da scrutatori, anche non soci, nominati dall'Assemblea su proposta del Presidente. Nel caso di Assemblea straordinaria, o quando il Presidente lo reputi opportuno, le funzioni di Segretario sono assunte da un notaio designato dallo stesso Presidente dell'Assemblea.

**19.4.** Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea, nel rispetto dell'eventuale Regolamento assembleare, è prorogata non oltre l'ottavo giorno successivo mediante semplice comunicazione verbale del Presidente dell'Assemblea ai soci intervenuti, senza necessità di ulteriore avviso. Nella successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

## Articolo 20. – Verbale delle Assemblee

**20.1.** Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da verbale, che viene sottoscritto dal Presidente della medesima, dal Segretario o dal Notaio nonché dagli scrutatori, ove nominati, e trascritto sull'apposito libro. Il libro potrà essere conservato ed archiviato in formato digitale conformemente alla normativa tempo per tempo vigente.

**20.2.** Il Libro delle Assemblee, le copie e gli estratti dei verbali dichiarati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi lo sostituisce, fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

# Titolo V

## Sistema di amministrazione e controllo

### Articolo 21. – Sistema tradizionale di amministrazione e controllo

**21.1.** La Società adotta il sistema tradizionale di amministrazione e controllo, ai sensi degli articoli 2380-*bis* e seguenti Codice Civile.

### Sezione Prima CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### Articolo 22. – Composizione, numero e requisiti

**22.1.** Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 15 (quindici) componenti, compreso il Presidente e uno o due Vice-Presidenti, e fra questi ultimi un Vice-Presidente Vicario.

**22.2.** Gli amministratori dovranno essere scelti, in numero pari a 10

(dieci) tra soggetti espressione delle Banche Affiliate, cioè che ricoprono cariche negli organi di amministrazione o della Direzione Generale delle Banche Affiliate ovvero della Direzione Generale della Società.

**22.3.** Gli amministratori di cui all'articolo 22.2. che precede dovranno essere esponenti di una Banca Affiliata che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) rispettare, ed avere rispettato, nei precedenti 3 (tre) esercizi sociali, i requisiti prudenziali applicabili a livello individuale in materia di capitale, leva e liquidità, come previsto dalle Disposizioni di Vigilanza e dalle disposizioni vincolanti emanate dalla Capogruppo per il rispetto dei requisiti prudenziali applicabili a livello consolidato;
- b) rientrare nelle due migliori classi di rischio previste dal Modello Risk Based, secondo il sistema definito nel Contratto di Coesione;
- c) nei precedenti 3 (tre) esercizi sociali, avere adempiuto al Contratto di Coesione, all'Accordo di Garanzia e non essere

stata oggetto di una o più sanzioni previste dal Contratto di Coesione;

- d)** nei precedenti 3 (tre) esercizi sociali, avere applicato le Disposizioni Vincolanti impartite dalla Società e consentito alla stessa di esercitare su di essa i poteri di direzione e coordinamento, ivi compresi i poteri informativi, di controllo andamentale e di influenza sulla nomina degli organi;
- e)** non avere esercitato il diritto di recesso dal Contratto di Coesione;
- f)** non essere oggetto di un provvedimento di esclusione dal Gruppo Bancario Cooperativo;
- g)** non essere stata oggetto, nei precedenti 3 (tre) esercizi sociali, di provvedimenti sanzionatori, misure inibitorie o altri provvedimenti rilevanti da parte dell'Autorità Competente.

La cessazione dalla carica nelle Banche Affiliate o nella Direzione Generale della Società, ovvero il venir meno dei requisiti di cui all'art. 22.5. che segue in capo all'amministratore, o dei requisiti indicati al capoverso che precede del presente articolo in capo alla Banca Affiliata, successivamente all'assunzione dell'incarico, comportano la decadenza dalla carica nella Società.

**22.4.** Almeno 4 (quattro) componenti il Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal presente articolo.

Fermi gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, ai fini del presente Statuto si considera indipendente il consigliere privo di incarichi esecutivi nella Società e per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

- a)** essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: (i) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o degli esponenti con incarichi esecutivi della Società; o (ii) dei responsabili delle principali funzioni

aziendali della Società; o (iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a k) che seguono;

- b)** ricoprire o avere ricoperto, nei 5 (cinque) anni precedenti l'assunzione dell'incarico, cariche negli organi di amministrazione e controllo o della Direzione Generale delle Banche Affiliate, ovvero di Società (diverse dalla Società) ed enti, ivi compresi gli enti federativi, operanti nel settore del credito cooperativo;
- c)** essere socio della Società;
- d)** ricoprire o aver ricoperto, negli ultimi 2 (due) anni, presso un socio della Società ovvero in Società controllate dal socio incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Consiglio di Gestione o Presidente del Consiglio di Sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure aver ricoperto, per più di 9 (nove) anni negli ultimi 12 (dodici), incarichi di esponente presso un socio della Società ovvero presso una Società controllata dalla Società;
- e)** aver ricoperto negli ultimi 2 (due) anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Società;
- f)** ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del Gruppo Bancario Cooperativo, salvo il caso di banche controllate, direttamente o indirettamente, in via totalitaria;
- g)** aver ricoperto, per più di 9 (nove) anni negli ultimi 12 (dodici), incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché di direzione presso la Società;
- h)** essere esponente con incarichi esecutivi in una Società in cui un esponente con incarichi esecutivi della Società ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- i)** direttamente, indirettamente o per conto di terzi, intrattenere o aver intrattenuto nei 2 (due) anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, tali da comprometterne l'indipendenza, con: (i) la Società, i relativi esponenti con incarichi

esecutivi ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società; (ii) una Società Controllata, ovvero i relativi esponenti con incarichi esecutivi ovvero ancora il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Consiglio di Gestione o Presidente del Consiglio di Sorveglianza di una Società Controllata; (iii) un socio della Società, i relativi esponenti con incarichi esecutivi ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Consiglio di Gestione o Presidente del Consiglio di Sorveglianza di un socio della Società;

- j)** esercitare la revisione legale dei conti della Società ovvero essere socio, amministratore o dipendente della Società che esercita tale attività o di una entità associata, consorziata o comunque appartenente alla sua rete, come definita dalle disposizioni del D. Lgs. 39/2010 s.m.i. e relative disposizioni attuative;
- k)** ricoprire ovvero aver ricoperto negli ultimi 2 (due) anni uno o più dei seguenti incarichi:
  - (i) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
  - (ii) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale; Presidente di giunta regionale, Presidente di provincia; sindaco; Presidente o componente di consiglio circoscrizionale; Presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali; Presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni; consigliere di amministrazione o Presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.; sindaco o consigliere di Città metropolitane, Presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, quando la sovrapposizione o contiguità tra ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Società o del Gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

Per gli incarichi ricoperti in enti non societari, le previsioni di cui al presente articolo 22.4. si applicano ai soggetti che svolgono nell'ente funzioni equivalenti a quelle indicate.

**22.5.** Gli amministratori devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, possedere i requisiti di professionalità, onorabilità, rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo nonché gli specifici limiti al cumulo degli incarichi, prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, nonché non essere stati destinatari di un provvedimento di revoca dagli organi di amministrazione e controllo delle Società Controllate da parte della Società in virtù dell'esercizio del proprio potere sanzionatorio derivante dal Contratto di Coesione.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve garantire il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente.

**22.6.** Gli amministratori durano in carica tre esercizi ovvero per la diversa durata prevista dall'Assemblea, possono essere rieletti e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

**22.7.** Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte da un dipendente della Società o da altro soggetto all'uopo designato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

## Articolo 23. – Elezione mediante liste

**23.1.** All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

**23.2.** Le liste di candidati alla carica di amministratore possono essere presentate:

- a)** dal Consiglio di Amministrazione (la "Lista del Consiglio"), pre-

vio parere obbligatorio non vincolante del Comitato Nomine;

- b) dai soci (le "Liste dei Soci") che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 15% (quindici per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria (ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa tempo per tempo vigente e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea stessa).

### 23.3. A pena di inammissibilità:

- a) le liste di candidati devono essere depositate presso la sede della Società entro il trentesimo giorno antecedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, anche tramite mezzi di comunicazione a distanza che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, nel rispetto delle indicazioni fornite nell'avviso di convocazione, e sono messe a disposizione dei soci presso la sede sociale e con le altre modalità prescritte dalla normativa tempo per tempo vigente; entro il termine di deposito dovranno essere depositate presso la sede della Società le informazioni relative ai soci che hanno presentato le liste (con indicazione della percentuale di partecipazione detenuta), un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, l'accettazione dei candidati alla propria candidatura ed un'attestazione con cui gli stessi dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza degli ulteriori requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e/o statutaria e (ove applicabile) la sussistenza dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica, oltre all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre Società;
- b) ogni socio potrà presentare o concorrere a presentare una sola Lista dei Soci, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista (inclusa la Lista del Consiglio) a pena di ineleggibilità;

- c) la Lista del Consiglio e ciascuna Lista dei Soci devono contenere un numero di candidati non inferiore a 15 (quindici), dei quali:
  - (i) almeno 4 (quattro) in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente Statuto e dalla normativa tempo per tempo vigente, dei quali almeno uno appartenente al genere meno rappresentato rispetto agli altri candidati in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza presentati nella medesima lista;
  - (ii) un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato almeno nella misura minima richiesta dalla normativa.

Ai primi 2 (due) posti devono essere indicati, rispettivamente, i candidati alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Vice-Presidente Vicario.

**23.4.** Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia, la mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista non comporta automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati cui le irregolarità si riferiscono.

L'esame della documentazione relativa ai singoli candidati di ciascuna lista e le conseguenti valutazioni saranno operate in conformità alle disposizioni di cui al regolamento interno approvato dall'Assemblea dei soci.

## Articolo 24. – Votazione

**24.1.** Ogni socio può votare una sola lista di candidati.

**24.2.** Nel caso in cui sia presentata una sola lista, tutti i consiglieri di amministrazione sono tratti da detta lista.

**24.3.** Nel caso in cui siano presentate più liste di candidati, si pro-

cede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono eletti 14 (quattordici) consiglieri di amministrazione, nell'ordine in cui sono disposti nella lista stessa;
- b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, ed a condizione che la stessa abbia conseguito il voto di almeno il 20% (venti per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, sarà tratto il primo candidato della lista in possesso dei requisiti di indipendenza e di genere idonei a garantire il rispetto della normativa;
- c) nell'ipotesi in cui la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti non abbia conseguito il voto di almeno il 20% (venti per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, il restante amministratore sarà il quindicesimo candidato della lista menzionata alla lettera a) del presente articolo 24.3.

**24.4.** In caso di parità di voti ottenuti dalle liste, diverse da quella risultata prima per numero di voti, che abbiano conseguito il voto di almeno il 20% (venti per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, si procederà al ballottaggio dei primi candidati di ciascuna lista, nell'ordine di disposizione nella stessa, che presentino i requisiti di cui all'articolo 22.4. che precede nel rispetto della normativa in tema di rappresentanza di genere.

**24.5.** Se al termine delle votazioni sulla/e lista/e presentata/e non fosse eletto il numero minimo necessario di amministratori indipendenti ai sensi dell'articolo 22.4. e/o di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, nonché qualora fosse eletto un numero superiore a 10 (dieci) di soggetti di cui all'articolo 22.2., si procederà ad escludere tanti candidati eletti tratti dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti quanto necessario, sostituendoli con ulteriori candidati tratti dalla stessa lista, in base all'ordine progressivo di elencazione, idonei a garantire il rispetto dei requisiti di cui al presente Statuto; a tal fine, si procederà escludendo il candidato privo dei requisiti di cui al presente Statuto e alla normativa vigente

eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista.

**24.6.** Qualora, nelle ipotesi di cui all'articolo 24.5. che precede ovvero nelle ipotesi di irregolarità della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista ai sensi dell'articolo 23.4. che precede, non fosse possibile completare il numero dei consiglieri da eleggere, all'elezione degli amministratori mancanti provvederà - sempre garantendo il rispetto dei requisiti di cui al presente Statuto - l'Assemblea seduta stante, con deliberazione assunta a maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea e avente diritto di voto, su proposta dei soci presenti, nel rispetto delle previsioni del presente Statuto.

**24.7.** Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista ovvero nel caso in cui le liste si considerino come non presentate ai sensi dell'articolo 23.4. che precede ed in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile completare la composizione del Consiglio secondo la procedura definita agli articoli da 24.1. a 24.6. che precedono, gli amministratori sono eletti, su proposta dei soci presenti, con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea e avente diritto di voto, nel rispetto delle previsioni del presente Statuto.

Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procederà ad un'ulteriore votazione per ballottaggio, fermo restando il necessario rispetto dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal presente Statuto in materia di composizione e requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

## Articolo 25. – Elezione del Presidente e del Vice-Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione

**25.1.** Il Presidente e il Vice-Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione sono tratti, rispettivamente, dal primo e dal secondo nominativo della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso in cui non sia presentata alcuna lista ovvero nel caso

in cui i soggetti indicati al primo e al secondo posto della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti accettino la carica di consigliere ma non l'ufficio di Presidente o di Vice-Presidente Vicario, questi sono nominati dal Consiglio di Amministrazione con i quorum ordinari previsti dal presente Statuto.

**25.2.** L'ulteriore Vice-Presidente sarà scelto dagli amministratori tra i componenti il Consiglio di Amministrazione stesso alla prima riunione utile di quest'ultimo.

## Articolo 26. – Cessazione e Sostituzione

**26.1.** Qualora uno o più amministratori per dimissioni, decadenza o per altre cause cessi(no) dal proprio ufficio, la maggioranza degli amministratori ancora in carica provvederà alla cooptazione in sostituzione dell'amministratore cessato, senza vincolo di lista, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal presente Statuto in materia di composizione, inclusa la rappresentanza di genere, e requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Le delibere di nomina devono essere approvate dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati rimarranno in carica sino alla successiva Assemblea.

**26.2.** Alla successiva nomina in sede assembleare, per la sostituzione dell'amministratore, anche se tratto da una lista, l'Assemblea vota a maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea e avente diritto di voto, senza vincolo di lista. L'amministratore individuato garantisce il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal presente Statuto in materia di composizione, rappresentanza di genere e requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

**26.3.** In caso di cessazione anticipata dall'ufficio del Presidente e/o del Vice-Presidente Vicario il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione del consigliere cessato con i quorum ordinari previsti dal presente Statuto e coopta un amministratore. La successiva Assemblea nomina il nuovo Presidente o il Vice-Presidente Vicario

e, laddove confermi quello nominato ad interim dal Consiglio di Amministrazione, si limita a nominare un amministratore. In caso di cessazione del Presidente, qualora l'Assemblea nomini quale nuovo Presidente il Vice-Presidente Vicario, l'Assemblea nomina il nuovo Vice-Presidente Vicario e, laddove questi sia scelto tra gli amministratori in carica, nomina un amministratore. Anche a dette nomine in sede assembleare si procederà a maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea e avente diritto di voto, sino all'intervenuta integrazione dell'organo amministrativo, senza vincolo di lista.

**26.4.** I componenti del Consiglio di Amministrazione chiamati a sostituire quelli mancanti durano in carica sino all'originaria scadenza del consigliere sostituito.

**26.5.** Qualora, per dimissioni o per altra causa, venga a mancare prima della scadenza del mandato più della metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e si deve convocare l'Assemblea dei soci per le nuove nomine. Il Consiglio di Amministrazione resterà peraltro in carica fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito alla sua ricostituzione e sarà intervenuta l'accettazione da parte di almeno la metà dei nuovi consiglieri.

## Articolo 27. – Presidente e Vice-Presidenti

**27.1.** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) ha un ruolo di impulso nel funzionamento del Consiglio di Amministrazione e di organizzazione e coordinamento dei relativi lavori, proponendo a tal fine al Consiglio stesso la nomina del segretario. In particolare, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dal Direttore Generale o, se nominato, dall'Amministratore Delegato ovvero dal Comitato Esecutivo nonché del parere dei Comitati endo-consiliari (ove richiesto), ne introduce la trattazione e coordina i lavori, provvedendo, fra l'altro, affinché:

- (i) siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica;
  - (ii) vengano tempestivamente fornite adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno a tutti i consiglieri;
- b) assicura che il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia. Per un efficace svolgimento dei propri compiti, il Presidente, informandone il Direttore Generale o, se nominato, l'Amministratore Delegato, accede alle informazioni aziendali - avvalendosi delle funzioni aziendali competenti - e del Gruppo Bancario Cooperativo a tal fine necessarie;
  - c) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con il Direttore Generale o, se nominato, con l'Amministratore Delegato;
  - d) promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri, ponendosi come interlocutore degli organi interni di controllo e dei Comitati interni. Inoltre, formula al Consiglio di Amministrazione la proposta in merito alla istituzione dei Comitati endo-consiliari;
  - e) promuove l'attuazione delle prerogative riservate al Consiglio di Amministrazione, favorendo l'efficacia del dibattito consiliare, con particolare attenzione alle condizioni di sviluppo sostenibile nel lungo termine e alla responsabilità sociale dell'impresa;
  - f) svolge un ruolo di garanzia e sovrintende ai rapporti con i soci e in tal senso intrattiene i rapporti con la generalità dei medesimi. Per lo svolgimento di tale compito il Presidente si avvale delle funzioni aziendali competenti;
  - g) d'intesa e in coordinamento con il Direttore Generale e con l'Amministratore Delegato, se nominato, cura i rapporti istituzionali con organi e Autorità Competenti nonché la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società, avvalendosi delle strutture aziendali competenti;
  - h) se utile per assicurare un efficace raccordo informativo tra la

funzione di supervisione strategica e quella di gestione, può partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto;

- i) presiede l'Assemblea dei soci e sovrintende al suo svolgimento e ai suoi lavori;
- j) ha la facoltà, in caso di urgenza e su proposta del Direttore Generale o, se nominato, dell'Amministratore Delegato, di promuovere azioni o resistere in giudizio innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, proporre querele, nonché conferire procura alle liti con mandato anche generale, con obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione sulle decisioni assunte in occasione della sua prima riunione successiva;
- k) esercita gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

**27.2.** In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, le funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente Vicario o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'altro Vice-Presidente. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente del Consiglio di Amministrazione fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

## Articolo 28. – Compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione

**28.1.** Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso annuo che viene determinato, in misura fissa, per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina.

## Articolo 29. – Remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche o incarichi

**29.1.** Fermo quanto previsto dall'articolo 13.3. dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazioni di cui all'articolo 31.4. e previo parere obbligatorio non vincolante del Collegio Sindacale, stabilisce la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche o di particolari incarichi o deleghe o che siano assegnati a Comitati in conformità allo Statuto.

## Articolo 30. – Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

### 30.1. Luogo e convocazione

**30.1.1** Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale ovvero in altro luogo purché in Italia o nell'ambito del territorio di uno stato membro appartenente all'Unione Europea.

**30.1.2** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce ai sensi dell'articolo 27.2. che precede, convoca il Consiglio di Amministrazione.

**30.1.3** Il Consiglio di Amministrazione deve riunirsi, di regola, non meno di una volta al mese e comunque tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo reputi necessario.

**30.1.4** Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato negli altri casi previsti dalla legge. Nei casi e con le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato dal Collegio Sindacale.

### 30.2. – Avviso di convocazione

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato mediante avviso, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, spedito - almeno 3 (tre) giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima, con qualsiasi mezzo idoneo a

fornire prova dell'avvenuto ricevimento - a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma del successivo articolo 30.3.

### 30.3. – Riunioni

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite, mediante accertamento del Presidente della riunione, sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente ed il segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di Amministrazione, ove lo stesso si considererà tenuto.

### 30.4. – Quorum costitutivi e deliberativi

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica. Salvo che per le deliberazioni concernenti l'approvazione della Lista del Consiglio, da assumersi con il voto favorevole di almeno 8 (otto) componenti in carica, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

### 30.5. – Verbali e copie

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti e trascritti nell'apposito libro sociale a cura del Segretario e vanno sottoscritti da chi presiede la riunione e dal Segretario stesso. Copia ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Consigliere che presiede la riunione e dal Segretario. Il registro dei verbali e gli estratti del medesimo fanno piena prova delle adunanze e delle

deliberazioni assunte. Il libro potrà essere conservato ed archiviato in formato digitale conformemente alla normativa tempo per tempo vigente.

**30.6.** Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

## Articolo 31. – Poteri e competenze del Consiglio di Amministrazione – Comitati endo-consiliari

### 31.1. – Supervisione strategica e gestione della Società

Al Consiglio di Amministrazione spetta la supervisione strategica e la gestione dell'impresa. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione può compiere tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per l'attuazione dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione.

Gli amministratori sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di ogni interesse di cui siano eventualmente portatori, per conto proprio o di terzi, in relazione a una determinata operazione della Società sulla quale sia chiamato a deliberare l'organo di cui egli sia componente precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta dell'Amministratore Delegato, se nominato, questi deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

### 31.2. – Competenze delegabili e non delegabili

**31.2.1** Il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto in appresso indicato, può conferire deleghe per la gestione della Società all'Amministratore Delegato, se nominato, che le esercita in conformità agli indirizzi generali programmatici e strategici fissati dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può delegare specifiche funzioni anche al Comitato Esecutivo, ai sensi di quanto previsto nel successivo articolo 33.

**31.2.2** Oltre alle materie per legge non delegabili, quelle previste dalla normativa tempo per tempo vigente e ferme altresì le competenze dell'Assemblea, sono riservate alla competenza non delegabile del Consiglio di Amministrazione:

- a) l'approvazione delle linee e degli indirizzi generali programmatici e strategici e delle politiche di governo e di gestione dei rischi della Società e del Gruppo Bancario Cooperativo, nonché il loro riesame periodico per garantirne l'efficacia nel tempo;
- b) la pianificazione industriale e finanziaria, l'approvazione del budget della Società;
- c) la definizione e l'approvazione del quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (*risk appetite framework*) nonché le linee di indirizzo del sistema di controllo interno;
- d) la definizione, la revisione e l'approvazione delle politiche relative alla concessione del credito per il Gruppo Bancario Cooperativo;
- e) l'organizzazione dell'area finanza, con particolare riferimento alla definizione, revisione ed approvazione delle politiche di *funding*, gestione dei rischi finanziari e dell'operatività in derivati;
- f) l'approvazione: (i) della costituzione delle funzioni aziendali di controllo, determinando i relativi compiti, le responsabilità nonché le modalità di coordinamento e collaborazione, i flussi informativi tra tali funzioni e tra queste e gli organi aziendali; (ii) del processo per l'approvazione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività, l'inserimento in nuovi mercati; (iii) della politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali; (iv) dell'adozione di sistemi interni di misurazione dei rischi. Il Consiglio di Amministrazione svolge inoltre ogni altro compito a esso attribuito dalle disposizioni di vigilanza prudenziale in ordine al sistema dei controlli interni tempo per tempo vigenti;



- g)** la valutazione, con cadenza almeno annuale, dell'adeguatezza, dell'efficacia e dell'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;
- h)** la nomina e la revoca dei componenti del Comitato Esecutivo, nonché la determinazione, modifica e revoca dei relativi poteri;
- i)** la nomina e la revoca dell'Amministratore Delegato, il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione, modifica e revoca dei relativi poteri;
- j)** la nomina, la revoca e la sostituzione del Direttore Generale, dei Condirettori Generali e/o dei Vicedirettori Generali, la determinazione e la modifica delle relative attribuzioni, funzioni e competenze nonché la nomina dei Responsabili delle Direzioni della Società e la determinazione dei relativi poteri e del trattamento economico;
- k)** la valutazione dell'adeguatezza e l'approvazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società nonché l'approvazione dell'assetto di governo societario della Società e, per quanto di competenza, del Gruppo Bancario Cooperativo, nonché dei sistemi di rendicontazione (reporting);
- l)** nell'ambito delle prerogative della Società quale Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo:
  - (i) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società Controllate anche in conformità, quanto alle Banche Affiliate, al Contratto di Coesione;
  - (ii) la definizione e conseguente emanazione delle disposizioni da adottare nei confronti delle Società Controllate, volte a dare attuazione alle istruzioni di carattere generale e particolare impartite dalle Autorità Competenti nell'interesse della stabilità del Gruppo Bancario Cooperativo;
  - (iii) la verifica del rispetto dei requisiti prudenziali, degli obblighi segnaletici e delle altre disposizioni in materia

bancaria e finanziaria applicabili al Gruppo Bancario Cooperativo ed alle Società Controllate;

- (iv) la definizione delle prerogative della Capogruppo in materia di governo societario del Gruppo Bancario Cooperativo e delle altre Società controllate, ivi comprese la definizione dei criteri e delle modalità di nomina, nel rispetto di quanto previsto all'art. 37-bis c. 3-ter lett. c) del TUB, opposizione alla nomina e revoca dei componenti degli organi di amministrazione, controllo e dei direttori delle Banche Affiliate, quando esse spettino alla Società, nonché l'adozione di ogni decisione o provvedimento in dette materie anche in conformità, quanto alle Banche Affiliate, al Contratto di Coesione;
- (v) la definizione delle prerogative della Capogruppo in materia di controlli interni e di sistemi informativi del Gruppo Bancario Cooperativo, funzionali all'assolvimento dei compiti della Capogruppo di individuazione e attuazione degli indirizzi strategici e degli obiettivi operativi delle Società Controllate;
- (vi) il monitoraggio e la classificazione delle Banche Affiliate, l'individuazione e l'attuazione di misure correttive e interventi sanzionatori sulle Banche Affiliate;
- (vii) la trasmissione delle proposte di modifica del Contratto di Coesione all'Autorità Competente finalizzate all'ottenimento del provvedimento di accertamento;
- (viii) la determinazione dei criteri di compensazione e di equilibrata distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune nell'ambito del Gruppo Bancario Cooperativo;
- (ix) la definizione dei criteri per l'individuazione delle operazioni di maggior rilievo da sottoporre al vaglio preventivo della funzione di controllo dei rischi;
- (x) la definizione delle linee di indirizzo in materia di politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, dei sindaci, di dipendenti o di collaboratori

delle Banche Affiliate;

- (xi) la definizione ed emanazione delle sanzioni applicabili dalla Capogruppo nel caso di violazioni da parte delle Banche Affiliate degli obblighi previsti dal Contratto di Coesione, ivi inclusa l'esclusione dal Gruppo Bancario Cooperativo;
- (xii) l'attivazione delle appropriate misure di sostegno intra-gruppo previste dagli obblighi di garanzia previsti dal Contratto di Coesione;
- m)** previo parere obbligatorio non vincolante del Collegio Sindacale e/o su proposta del Comitato Rischi, la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno;
- n)** la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni, effettuate in forza di disposizioni legislative o regolamentari;
- o)** la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato, nonché la redazione e approvazione delle relazioni infrannuali previste dalla normativa tempo per tempo vigente;
- p)** l'acquisizione e la cessione di partecipazioni detenute dalla Società che comportino variazioni della composizione del Gruppo Bancario Cooperativo e/o di quelle che abbiano una rilevanza strategica;
- q)** gli aumenti di capitale delegati ai sensi dell'articolo 2443 Codice Civile e l'emissione di obbligazioni convertibili delegata ai sensi dell'articolo 2420-ter Codice Civile, inclusa la facoltà di adozione delle deliberazioni con esclusione o limitazione del diritto di opzione di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 2441 Codice Civile;
- r)** l'approvazione: (i) dei programmi di emissione e le singole emissioni obbligazionarie e di altri strumenti finanziari, estinzioni comprese, definendone caratteristiche, condizioni e importi; (ii) nel rispetto delle norme di vigilanza, delle operazioni di acquisto e vendita di titoli per investimento, per i portafogli

di liquidità e per soddisfare esigenze della clientela; (iii) delle singole operazioni di partecipazione della Società a consorzi di garanzia e di collocamento di titoli e prestiti obbligazionari; (iv) di operazioni su prodotti derivati; il tutto nel rispetto dell'apposito regolamento interno;

- s)** l'approvazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e aziendali e altri accordi con le organizzazioni sindacali;
- t)** gli adempimenti riferiti al Consiglio di Amministrazione di cui agli articoli 2446 e 2447 Codice Civile;
- u)** l'approvazione e la modifica di apposito Regolamento disciplinante i flussi informativi tra gli organi aziendali;
- v)** l'adozione, l'abrogazione o la modifica di procedure interne che, in attuazione immediata di norme legislative o regolamentari, riguardino la prevenzione o la disciplina dei casi di conflitto di interesse, con possibilità di deroghe, fra l'altro, nei casi di urgenza;
- w)** previo parere obbligatorio non vincolante del Collegio Sindacale e del Comitato Rischi, l'ammissione, il rigetto della domanda di ammissione, l'accoglimento della domanda di recesso ovvero l'esclusione, di una Banca Affiliata;
- x)** la designazione delle candidature relative agli esponenti aziendali delle Società Controllate appartenenti al Gruppo Bancario Cooperativo diverse dalle Banche Affiliate;
- y)** la partecipazione alle, e la determinazione delle modalità e dei contenuti del voto da esprimere nelle, Assemblee delle Società Controllate diverse - salvo per le ipotesi in cui la Società abbia sottoscritto azioni di finanziamento emesse da una Banca Affiliata ai sensi dell'articolo 150-ter del TUB e sino al loro integrale rimborso - dalle Banche Affiliate nonché, per quanto occorrer possa, l'assenso alle modifiche degli statuti delle stesse, quando la deliberazione sia di competenza di un organo diverso dall'Assemblea, e l'approvazione dell'esercizio del diritto di opzione relativo ad aumenti di capitale di dette Società Controllate;

- z)** l'approvazione delle modifiche dei regolamenti dei fondi di investimento o entità giuridiche assimilabili sottoscritti dalla Società;
- aa)** l'approvazione di proposte di convocazione dell'Assemblea aventi ad oggetto modifiche dello Statuto della Società;
- bb)** l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni che non siano di competenza dell'Assemblea;
- cc)** le deliberazioni concernenti l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative;
- dd)** le deliberazioni di approvazione della Lista del Consiglio;
- ee)** l'acquisto di azioni proprie da parte della Società;
- ff)** l'approvazione dello schema statutario tipo delle Banche Affiliate nonché il rilascio del parere vincolante della Società per l'adozione da parte di una Banca Affiliata di eventuali clausole difformi, rispetto allo schema statutario tipo, da sottoporre al procedimento ordinario di approvazione ai sensi dell'articolo 56 del TUB;
- gg)** l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica ed il suo aggiornamento su richiesta dell'Autorità di vigilanza;
- hh)** l'adozione, su richiesta dell'autorità di Vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca o del gruppo bancario, e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano il presupposto dell'intervento precece;
- ii)** la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze;
- ij)** l'approvazione di una policy per la promozione della diversità e della inclusività.

**31.2.3** Al Consiglio di Amministrazione sono inoltre attribuite, nel rispetto dell'articolo 2436 Codice Civile, le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis Codice Civile, la scissione nei casi previsti dall'articolo 2506-ter, ultimo comma, Codice Civile, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, ai sensi dell'articolo 2365, secondo comma, Codice Civile, l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

### 31.3. – Deleghe

**31.3.1** Per determinate categorie di atti e di affari, il Consiglio di Amministrazione può delegare specifici poteri, nelle forme di legge, a dirigenti e ad altro personale della Società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della delega, prevedendo che i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure riuniti in Comitati. Ove non diversamente disposto nell'atto di delega, delle decisioni assunte dagli organi delegati dovrà essere data notizia all'organo delegante. Delle decisioni assunte da altri titolari di deleghe dovrà essere data notizia all'organo superiore secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione.

### 31.4. – Comitato Nomine, Comitato Remunerazioni, Comitato Rischi e altri Comitati

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato Nomine, un Comitato Remunerazioni e un Comitato Rischi.

Ciascun Comitato obbligatorio secondo la disciplina vigente è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) Consiglieri non esecutivi e in maggioranza indipendenti.

Il Consigliere nominato Presidente di un Comitato non può ricoprire la carica di Presidente di altro Comitato di nomina consiliare.

Sono altresì costituiti dal Consiglio di Amministrazione gli altri Comitati resi obbligatori secondo la disciplina vigente.

- a)** Comitato Nomine. Il Comitato Nomine svolge funzioni istruttorie e consultive a supporto del Consiglio di Amministrazione

in merito alla nomina dei componenti e alla composizione del Consiglio di Amministrazione della Società e, ove previsto, delle Banche Affiliate, quando essa spetti al Consiglio stesso, e svolge gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dalla normativa vigente o dal Consiglio di Amministrazione.

- b)** Comitato Remunerazioni. Il Comitato Remunerazioni ha funzioni propositive e consultive in merito ai compensi e ai sistemi di remunerazione e di incentivazione da adottarsi da parte della Società e, ove previsto, delle Banche Affiliate, e svolge gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dalla normativa vigente e dal Consiglio di Amministrazione.
- c)** Comitato Rischi. Il Comitato Rischi svolge i compiti ad esso attribuiti dalla normativa vigente e dal Consiglio di Amministrazione, anche con riguardo alle Banche Affiliate. Il Presidente del Comitato Rischi non può coincidere con il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire altri Comitati con compiti istruttori, consultivi ed eventualmente anche propositivi, permanenti o a durata limitata, determinandone volta per volta le funzioni, scegliendone i componenti tra i Consiglieri e determinandone la remunerazione, in coerenza con le politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea.

## Sezione Seconda COMITATO ESECUTIVO

### Articolo 32. – Comitato Esecutivo: numero e composizione

**32.1.** Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Esecutivo composto da 3 (tre) o 5 (cinque) Consiglieri, stabilendone i poteri in conformità all'articolo 33. che segue. Se nominato, ne fa parte l'Am-

ministratore Delegato.

Un componente del Comitato Esecutivo dovrà essere tratto dagli amministratori che non rientrano tra quelli aventi i requisiti previsti all'articolo 22.2.

**32.2.** In tutti i casi in cui si renda necessario integrare il Comitato Esecutivo, provvede il Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Comitato Esecutivo.

**32.3.** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, per assicurare un efficace raccordo informativo tra gli organi con funzione di supervisione strategica e gestione, può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo.

**32.4.** Il Comitato Esecutivo resta in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che lo nomina. Se nominato, l'Amministratore Delegato assume il ruolo di Presidente. Se non è nominato l'Amministratore Delegato, il Comitato Esecutivo nomina tra i propri componenti un Presidente.

**32.5.** Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipano, senza diritto di voto, il Collegio Sindacale ed il Direttore Generale.

**32.6.** Le funzioni di Segretario del Comitato Esecutivo sono svolte dal Segretario del Consiglio di Amministrazione ovvero da altro dipendente della Società all'uopo designato dal Comitato stesso.

## Articolo 33. – Funzioni del Comitato Esecutivo e modalità di funzionamento

**33.1.** Nell'ambito dei poteri che la legge e lo Statuto non riservano alla competenza del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato, se nominato, al Comitato Esecutivo sono delegati poteri nelle seguenti materie:

- (i) concessione, classificazione e valutazione dei crediti;

- (ii) operazioni immobiliari;
- (iii) emissioni di strumenti finanziari di debito e operazioni in strumenti finanziari;
- (iv) attuazione delle politiche in materia di governo societario e di gestione del rischio;
- (v) organizzazione interna della Società e del Gruppo Bancario Cooperativo.

Possono inoltre essere delegati, con determinazione dei contenuti, dei limiti e delle modalità di esercizio della delega, poteri in altre materie che la legge e lo Statuto non riservano alla competenza del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato, se nominato, o che il Consiglio di Amministrazione non abbia altrimenti delegato all'Amministratore Delegato.

Ove l'Amministratore Delegato non sia nominato, al Comitato Esecutivo sono delegati, con determinazione dei contenuti, dei limiti e delle modalità di esercizio della delega, i poteri e le deleghe di cui al successivo articolo 34.2.

Il Comitato Esecutivo ha altresì facoltà di prendere nei casi d'urgenza le deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione che non siano per legge, per Statuto ovvero per disposizioni del Contratto di Coesione riservate alla competenza non delegabile del Consiglio di Amministrazione medesimo, dandone comunicazione allo stesso nella prima seduta successiva.

**33.2.** Il Comitato Esecutivo è convocato su iniziativa del suo Presidente; previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, può essere inoltre convocato da ciascuno dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale. La convocazione del Comitato Esecutivo è effettuata mediante avviso, da redigersi e spedirsi con le modalità di cui al precedente articolo 30.2., almeno 2 (due) giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima. Il Comitato Esecutivo può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione se partecipano alla riunione tutti i suoi componenti e tutti i Sindaci effettivi in carica e tutti

si dichiarino sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

**33.3.** Il Comitato Esecutivo deve riunirsi, di regola, una volta al mese e comunque tutte le volte che il suo Presidente lo reputi necessario. Le riunioni del Comitato Esecutivo possono essere effettuate anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, con le modalità previste dall'articolo 30.3. Il Comitato Esecutivo delibera con la partecipazione e il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in carica.

**33.4.** Delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto processo verbale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 30.5.

**33.5.** Delle decisioni assunte dal Comitato Esecutivo viene data notizia al Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione utile.

### Sezione Terza

## AMMINISTRATORE DELEGATO E DIREZIONE GENERALE

### Articolo 34. – Amministratore Delegato

**34.1.** Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i propri componenti un Amministratore Delegato, mediante conferimento al medesimo di alcune attribuzioni e poteri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2381, secondo comma, Codice Civile. L'Amministratore Delegato assume l'incarico e svolge le funzioni di Direttore Generale a norma dell'articolo 35 del presente Statuto.

**34.2.** Fermo quanto previsto dai precedenti articoli 31.2. e 34.1. e fermi i poteri e le deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, se nominato:

- a) sovrintende alla gestione aziendale della Società e del

Gruppo Bancario Cooperativo, in conformità agli indirizzi generali programmatici e strategici fissati dal Consiglio di Amministrazione, controllandone l'andamento;

- b) nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, formula proposte al Consiglio di Amministrazione, in particolare in merito agli indirizzi strategici della Società e del Gruppo Bancario Cooperativo, anche raccogliendo le proposte delle Banche Affiliate e delle altre Società Controllate;
- c) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi definiti dal Consiglio di Amministrazione;
- d) nell'ambito delle linee guida stabilite dal Consiglio di Amministrazione, indirizza e cura l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e del Gruppo Bancario Cooperativo, nel rispetto del sistema dei valori riconosciuto dalla Società e dal Gruppo Bancario Cooperativo;
- e) nell'ambito delle linee guida stabilite dal Consiglio di Amministrazione, determina le direttive e gli indirizzi per la direzione della Società e delle Società Controllate.

**34.3.** In caso di eccezionale urgenza, l'Amministratore Delegato, se nominato, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, può assumere, nell'ambito delle linee guida stabilite dal Consiglio di Amministrazione, deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza di quest'ultimo o del Comitato Esecutivo, purché non attribuite da norme inderogabili di legge o da previsioni statutarie alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, in occasione della prima riunione utile successiva. Nel caso in cui l'Amministratore Delegato non sia nominato, i poteri e il dovere di informativa di cui al presente comma sono esercitati dal Presidente, su proposta vincolante del Comitato Esecutivo.

**34.4.** L'Amministratore Delegato, se nominato, riferisce al Consiglio

di Amministrazione e al Comitato Esecutivo, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle Società Controllate.

### Articolo 35. – Direzione Generale

**35.1.** Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale ed eventualmente uno o più Condirettori Generali; nomina altresì uno o più Vice Direttori Generali, dei quali uno Vicario: di essi determina attribuzioni, competenze e funzioni da esercitarsi in conformità agli indirizzi impartiti.

**35.2.** Il Direttore Generale dà esecuzione alle delibere degli organi sociali secondo le previsioni statutarie, cura la gestione corrente della Società, è capo del personale e provvede all'organizzazione dei servizi ed uffici della Società, persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazioni ed al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione.

Se l'Amministratore Delegato non è nominato, il Direttore Generale riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo in conformità con quanto previsto dall'art. 34.4.

**35.3.** La revoca o la sostituzione del Direttore Generale, dei Condirettori Generali e dei Vicedirettori generali è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

**35.4.** Il Direttore Generale risponde dell'esercizio delle sue funzioni direttamente al Consiglio di Amministrazione, cui compete la valutazione del generale andamento della gestione.

**35.5.** Il Direttore Generale, i Condirettori Generali ed i Vicedirettori Generali possono, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, affidare una o più funzioni, facoltà ed attribuzioni delle quali sono investiti a dipendenti della Società, nei limiti e con le modalità che saranno di volta in volta stabiliti dal Consiglio di Amministrazione stesso.

**35.6.** In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale e/o dei Condirettori Generali, le rispettive funzioni vengono assunte dal Vice Direttore e, per l'ipotesi di nomina di più Vice Direttori, dal Vice Direttore Vicario ovvero, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, dal personale dipendente all'uopo designato dal Consiglio di Amministrazione.

**35.7.** Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale fa prova dell'assenza o dell'impedimento del medesimo e della legittimità della sostituzione.

## **Sezione Quarta** **RAPPRESENTANZA SOCIALE**

### **Articolo 36. – Rappresentanza sociale**

**36.1.** La rappresentanza attiva e passiva della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, al Vice-Presidente Vicario o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, all'altro Vice-Presidente.

**36.2.** Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.

**36.3.** La rappresentanza attiva e passiva della Società nei confronti dei terzi e in giudizio, nei termini di cui all'articolo 36.1. che prece-

de, e la firma sociale libera competono altresì al Direttore Generale ed all'Amministratore Delegato, se nominato, nei limiti della delega conferita.

**36.4.** La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a singoli Consiglieri in relazione a poteri ed attribuzioni loro assegnati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

**36.5.** Il Consiglio di Amministrazione può anche attribuire – per determinati atti o categorie di atti – la firma sociale a dipendenti, determinando i limiti della delega.

**36.6.** Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, ove necessario, nominare mandatari estranei alla Società per il compimento di determinati atti.

**36.7.** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi lo sostituisce ai sensi dell'articolo 36.1., l'Amministratore Delegato, se nominato, ed il Direttore Generale possono rilasciare procure per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

### **Articolo 37. – Svolgimento delle mansioni delegate**

**37.1.** Il personale direttivo e impiegatizio munito di delega o al quale siano state attribuite determinate mansioni nell'esplicazione dell'attività lavorativa da svolgere nell'ambito dell'unità operativa alla quale è stato assegnato è responsabile della rigorosa osservanza delle leggi generali e speciali, dello Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali.

# **Titolo VI**

## **Collegio Sindacale**

### **Articolo 38. – Composizione e numero**

**38.1.** Il Collegio Sindacale è composto di 3 (tre) Sindaci effettivi. Sono inoltre nominati 2 (due) Sindaci supplenti. I Sindaci effettivi ed i Sindaci supplenti durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili, con i limiti di seguito indicati.

**38.2.** I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, indipendenza, professionalità e onorabilità previsti dalla normativa tempo per tempo vigente come individuati dalle disposizioni di vigilanza tempo per tempo applicabili alla Società e dal presente Statuto, nonché non essere stati destinatari di un provvedimento di revoca dagli organi di amministrazione e controllo delle Società Controllate da parte della Società in virtù dell'esercizio del proprio potere sanzionatorio derivante dal Contratto di Coesione.

La composizione del Collegio Sindacale assicura l'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente.

Almeno 2 (due) Sindaci effettivi e 1 (uno) supplente devono essere iscritti da almeno un triennio nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

**38.3.** Ai Sindaci si applicano i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso i Sindaci non possono ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in Società controllata dalla Società ovvero in altre Società del Gruppo Bancario Cooperativo ovvero ancora nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica, quale definita dall'Autorità Competente.

**38.4.** I Sindaci potranno essere scelti, in numero non superiore a 1 (uno) effettivo e 1 (uno) supplente, tra soggetti che ricoprono ovvero hanno ricoperto nei due esercizi precedenti l'assunzione dell'incarico cariche negli organi di controllo delle Banche Affiliate. Detti Sindaci – oltre a possedere i requisiti previsti dall'articolo 38.2. e 38.6. del presente Statuto – dovranno avere rivestito la carica in una Banca Affiliata che sia in possesso dei requisiti indicati all'articolo 22.3. che precede.

**38.5.** Non è rieleggibile alla carica di componente effettivo del Collegio Sindacale della Società colui che abbia ricoperto la carica di Sindaco effettivo della stessa per 3 (tre) mandati consecutivi.

**38.6.** Fermi gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza dei componenti del Collegio Sindacale, non si considera indipendente colui che:

- a) si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 22.4., lettere c), h), i) e j), che precede;
- b) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: (i) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Società; (ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Società; (iii) di persone che si trovano nelle situazioni indicate nell'articolo 22.4. 22.5., lettere c), h), i) e j), che precede ovvero nella lettera c) del presente articolo;
- c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi 5 (cinque) anni incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione ovvero del Consiglio di Gestione nonché di direzione presso un socio della Società, presso la Società o una Società Controllata.

Per gli incarichi ricoperti in enti non societari, le previsioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che svolgono nell'ente funzioni equivalenti a quelle indicate.

**38.7.** Al Presidente e ai componenti effettivi del Collegio Sindacale compete, per l'intera durata del loro ufficio, l'emolumento annuale deliberato dall'Assemblea oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

## Articolo 39. – Elezione mediante liste

**39.1.** La nomina del Collegio Sindacale - fatte comunque salve di-

verse le ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari - avviene sulla base di liste presentate dai soci.

**39.2.** Le liste, divise in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente, devono indicare un numero di candidati non superiore a quello dei Sindaci da eleggere, elencati con un numero progressivo.

Ciascuna sezione delle liste per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicurati, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente.

**39.3.** Ciascuna lista deve essere presentata da uno o più soci aventi diritto di voto che risultino, singolarmente o nel loro insieme, titolari di quote di partecipazione pari ad almeno il 10% (dieci per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria (ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa tempo per tempo vigente e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare la nomina del Collegio Sindacale).

**39.4.** Un socio non può presentare, concorrere a presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di Società fiduciaria, e nessun candidato può presentarsi in più di una lista.

**39.5.** Le liste dei candidati devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la sede sociale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza definito dal Consiglio di Amministrazione secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea che consenta l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il trentesimo giorno antecedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina, nel rispetto delle indicazioni fornite nell'avviso di convocazione, e sono messe a disposizione dei soci presso la sede sociale e con le altre modalità prescritte dalla normativa tempo per tempo vigente; entro il termine di deposito dovranno essere depositate presso la sede della Società le informazio-

ni relative ai soci che hanno presentato le liste (con indicazione della percentuale di partecipazione detenuta), un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, l'accettazione dei candidati alla propria candidatura ed un'attestazione con cui gli stessi dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti, anche di indipendenza, prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica, oltre all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre Società.

**39.6.** Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia, la mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista non comporta automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati cui le irregolarità si riferiscono.

L'esame della documentazione relativa ai singoli candidati di ciascuna lista e le conseguenti valutazioni saranno operate in conformità alle disposizioni di cui al regolamento interno approvato dall'Assemblea dei soci.

## Articolo 40. – votazione

**40.1.** Nel caso in cui siano presentate una o più liste di candidati saranno nominati i candidati che appartengono alla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista medesima.

**40.2.** Sarà eletto alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

**40.3.** Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista ed in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile completare la composizione del Collegio Sindacale secondo la procedura definita agli articoli che precedono, i Sindaci mancanti sono eletti, senza vincolo di lista, su proposta dei soci presenti, con delibera assunta a maggioranza

del capitale rappresentato in Assemblea e avente diritto di voto nel rispetto delle previsioni del presente Statuto e dei requisiti di eleggibilità, indipendenza, professionalità e onorabilità richiesti per la carica, assicurando il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente.

Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procederà ad un'ulteriore votazione per ballottaggio, fermo sempre il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal presente Statuto in materia di composizione e requisiti dei componenti del Collegio Sindacale.

**40.4.** Se vengono a mancare uno o più Sindaci effettivi, subentrano i Sindaci supplenti tratti dalla medesima lista risultata prima per numero di voti e dalla quale è stato tratto il Sindaco cessato, in ordine di età e nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa e dal presente Statuto, anche in materia di rappresentanza di genere. I Sindaci subentrati restano in carica fino alla successiva Assemblea, la quale delibera senza vincolo di lista, sulla base di candidature che vengono poste in votazione singolarmente, risultando eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti.

## Articolo 41. – Funzioni e poteri del Collegio Sindacale

**41.1.** Il Collegio Sindacale svolge i compiti ed esercita le funzioni di controllo previste dalla normativa tempo per tempo vigente, dal Contratto di Coesione e dall'Accordo di Garanzia, e in particolare vigila su:

- a) l'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo contabile della Società;
- c) l'efficacia e l'adeguatezza del sistema di gestione e di controllo dei rischi, di revisione interna e la funzionalità e l'adegua-

tezza del complessivo sistema dei controlli interni;

- d) il processo di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
- e) le modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario cui la Società dichiara di attenersi;
- f) l'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle Società Controllate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento;
- g) l'indipendenza della Società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione.

**41.2.** L'informazione al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società, dalle controllate e dal Gruppo Bancario Cooperativo, ed in particolare sulle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi, viene fornita al Collegio Sindacale, anche dagli organi delegati ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile, su base almeno trimestrale e comunque in via ordinaria in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. L'informazione al Collegio Sindacale al di fuori delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo viene effettuata al Presidente del Collegio Sindacale.

**41.3.** Il Collegio Sindacale è investito dei poteri previsti dalle disposizioni normative e regolamentari, e riferisce alle Autorità Competenti ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Fermo quanto precede, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

**41.4.** I Sindaci hanno inoltre facoltà di procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo nonché di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a Società Controllate ed al Gruppo Bancario Cooperativo, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero di rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di controllo delle Società Controllate.

**41.5.** Il Collegio Sindacale, che deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni, viene convocato dal Presidente del Collegio Sindacale con avviso da comunicarsi almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun Sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica.

**41.6.** Il Collegio Sindacale è validamente costituito e delibera con i quorum di legge.

I verbali e gli atti del Collegio Sindacale devono essere firmati da tutti gli intervenuti. Il libro potrà essere conservato ed archiviato in formato digitale conformemente alla normativa tempo per tempo vigente.

**41.7.** Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

# Titolo VII

## Revisione legale dei conti

### Articolo 42. – Revisione legale dei conti

**42.1.** La revisione legale dei conti della Società è affidata, a norma di legge, ad una Società di revisione in forza di incarico conferito dall'Assemblea su proposta motivata del Collegio Sindacale.

**42.2.** L'incarico conferito alla Società di revisione ha la durata prevista per legge e può essere revocato nei casi e nei modi dalla stessa previsti.

# Titolo VIII

## Esercizio sociale e bilancio – ripartizione degli utili

### Articolo 43. – Esercizio sociale e bilancio

**43.1.** L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

**43.2.** Il Consiglio di Amministrazione redige il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, osservate le norme di legge.

### Articolo 44. – Ripartizione degli utili

**44.1.** L'utile netto risultante dal bilancio approvato - dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge - sarà devoluto, secondo deliberazione dell'Assemblea, ai soci come dividendo, ovvero per l'eventuale costituzione e/o incremento di altre riserve o fondi comunque denominati o ad altri scopi definiti dall'Assemblea stessa.

**44.2.** I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.

# Titolo IX

## Scioglimento della Società

### Articolo 45. – Scioglimento della Società

**45.1.** In ogni caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria nomina e revoca i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione risultante dal bilancio finale.

# Titolo X

## Risoluzione delle controversie

### Articolo 46. – Clausola Compromissoria

**46.1.** Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 5/2003 s.m.i., nominati con le modalità di cui al successivo punto 45.2, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e salvo per le controversie relative a Disposizioni Vincolanti esecutive di richieste e/o istruzioni impartite dall'Autorità Competente:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

**46.2.** Gli arbitri sono in numero di tre (collegio arbitrale). I compo-

nenti del collegio arbitrale sono nominati, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del tribunale del distretto nel cui ambito ha sede la Società. Il designante determina l'arbitro che svolge le funzioni di Presidente del collegio; in mancanza assume tali funzioni il più anziano.

**46.3.** Il collegio arbitrale decide secondo diritto. Il collegio arbitrale decide nel termine di mesi tre dalla sua costituzione, salvo il caso di proroga di detto termine per non più di una volta nel caso di cui all'articolo 35, secondo comma, D. Lgs. 5/2003 s.m.i., qualora sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

**46.4.** Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

# Titolo XI

## Disposizioni transitorie

### Articolo 47. – Disposizioni transitorie

**47.1.** Le disposizioni di cui agli articoli 22.2., 22.3., 22.4., 22.5., 26.1., 26.2., 27.1., 30.6., 31., 32., 33., 34., 35., 36.3., 36.4., 36.7., 38.2., 38.6. e 40.4. del presente Statuto entrano in vigore successivamente al primo rinnovo degli organi sociali che segue alla relativa approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria.

**47.2.** Ai soli fini del rinnovo delle cariche sociali, resta ferma l'applicazione delle disposizioni indicate al precedente articolo 47.1. laddove richiamate, anche genericamente, da altre disposizioni del presente Statuto.



Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale

Via Segantini, 5 – 38122 Trento  
Tel. 0461 313111

Coordinamento editoriale: Servizio Marketing

Progetto grafico e impaginazione: Servizio Marketing e Message Spa



[gruppocassacentrale.it](http://gruppocassacentrale.it)